



REGOLAMENTO STRUTTURA TECNICA

Aggiornamento Libro Secondo: SETTORE UFFICIALI DI GARA

In vigore dal 1° luglio 2011

Delibera Consiglio Federale n. 96 del 2 giugno 2011

INDICE

LIBRO SECONDO: SETTORE <i>Ufficiali di Gara</i>	4
TITOLO PRIMO: <i>Organi preposti al SETTORE</i>	4
Art. 17 - Organi preposti al Settore - Ufficiali di Gara: elenco; nomina; durata in carica	4
Art. 18 - Coordinatore Nazionale: compiti	4
Art. 19 - Commissioni Nazionali: composizione	5
Art. 20 - Commissioni Nazionali: compiti	5
Art. 21 - Coordinatore Nazionale e Commissioni Nazionali: incompatibilità	6
Art. 22 - Conferenza Nazionale: composizione; riunioni	6
Art. 23 - Commissario Regionale: nomina; durata in carica	7
Art. 24 - Commissario Regionale: compiti	7
Art. 25 - Commissione Regionale: composizione; nomina; durata in carica	7
Art. 26 - Commissione Regionale: compiti	8
Art. 27 - Commissario Regionale e Commissione Regionale: incompatibilità	8
Art. 28 - Conferenza Regionale: composizione; riunioni	8
Art. 29 - Commissario Provinciale: nomina, durata in carica	9
Art. 30 - Commissario Provinciale: compiti	9
Art. 31 - Commissione Provinciale: composizione; nomina; durata in carica	9
Art. 32 - Commissione Provinciale: compiti	10
Art. 33 - Commissario Provinciale e Commissione Provinciale: incompatibilità	10
Art. 34 - Conferenza Provinciale: composizione; riunioni	10
TITOLO SECONDO: <i>Gli Ufficiali di Gara</i>	11
Art. 35 - Ufficiali di Gara: nozione	11
Art. 36 - Ufficiali di gara: Segnapunti - nomina e requisiti generali	11
Art. 37 - Ufficiali di gara: Arbitri - nomina e requisiti generali	11
Art. 38 - Ufficiali di gara: Osservatori - nomina e requisiti generali	11
Art. 39 - Ufficiali di gara: Delegati Tecnici - nomina e requisiti generali	12
Art. 40 - Ufficiali di gara: Tesserati abilitati alle funzioni di Segnapunti Associato - nomina e requisiti generali	12
Art. 41 - Ufficiali di gara: Tesserati abilitati alle funzioni di Arbitro Associato - nomina e requisiti generali	12
Art. 42 - Ufficiali di gara: Tesserati abilitati alle funzioni di Osservatore Associato - nomina e requisiti generali	13
Art. 43 - Ufficiali di Gara : inquadramento territoriale	13
Art. 44 - Ufficiali di Gara: esclusione; riammissione	13
Art. 45 - Ufficiali di Gara: esercizio delle funzioni; condizioni	14
Art. 46 - Ufficiali di Gara : doveri	14
Art. 47 - Ufficiali di gara: infrazioni disciplinari	14
Art. 48 - Ufficiali di Gara - Segnapunti - Categorie: classificazione	14
Art. 49 - Ufficiali di Gara - Segnapunti - Funzioni	15
Art. 50 - Ufficiali di gara - Segnapunti - Incompatibilità	15
Art. 51 - Ufficiali di Gara - Arbitri - Categorie: classificazione	15
Art. 52 - Arbitri Categoria Provinciale - Attività Indoor: classificazione.	15
Art. 53 - Arbitri Categoria Regionale - Attività Indoor: classificazione.	16
Art. 54 - Arbitri Categoria Nazionale - Attività Indoor: classificazione	16
Art. 55 - Arbitri Categoria Regionale - Attività Beach: classificazione	17
Art. 56 - Arbitri Categoria Nazionale - Attività Beach: classificazione	17
Art. 57 - Passaggi di categoria e di ruolo: nozione	17

Art. 58 - Conferme e Passaggi di categoria e di ruolo: modalità	18
Art. 59 - Ufficiali di Gara - Arbitro - Funzioni: definizione ed effetti nell'ambito indoor	19
Art. 60 - Ufficiali di Gara - Arbitri - Funzioni: definizione ed effetti nell'ambito beach	20
Art. 61 - Ufficiali di Gara - Arbitri - Qualifiche	20
Art. 62 - Ufficiali di Gara - Arbitri - Riconoscimenti	21
Art. 63 - Ufficiali di gara: Arbitri - Incompatibilità	21
Art. 64 - Ufficiali di Gara - Osservatori - Categorie: classificazione	22
Art. 65 - Osservatori Categoria Regionale: classificazione.	22
Art. 66 - Osservatori Categoria Nazionale: classificazione	22
Art. 67 - Passaggi di categoria e di ruolo: nozione	23
Art. 68 - Conferme e Passaggi di categoria e di ruolo: modalità	23
Art. 69 - Ufficiali di Gara - Osservatori - Funzioni: definizione ed effetti	24
Art. 70 - Ufficiali di Gara - Osservatori - Riconoscimenti	24
Art. 71 - Ufficiali di gara: Osservatori - Incompatibilità	24
Art. 72 - Ufficiali di Gara - Delegati Tecnici - Categorie: classificazione	25
Art. 73 - Delegati Categoria Nazionale: classificazione	25
Art. 74 - Conferme di categoria e di ruolo: modalità	25
Art. 75 - Ufficiali di Gara - Delegati Tecnici - Funzioni: definizione ed effetti	25
Art. 76 - Ufficiali di Gara - Delegati Tecnici - Riconoscimenti	26
Art. 77 - Ufficiali di gara: Delegati Tecnici - Incompatibilità	26
TITOLO TERZO: La Qualificazione degli Ufficiali di Gara	27
Art. 78 - Qualificazione degli ufficiali di gara	27
Art. 79 - Qualificazione degli ufficiali di gara: Istituzione della figura di Docente	27
Art. 80 - Corsi per la nomina a Segnapunti e corsi per l'abilitazione alla funzione di segnapunti associato	28
Art. 81 - Corsi per la nomina ad Arbitro indoor e corsi per l'abilitazione alla funzione di arbitro associato	28
Art. 82 - Corsi per la nomina ad Arbitro beach	29
Art. 83 - Corsi per la nomina ad Osservatore e corsi per l'abilitazione alla funzione di osservatore associato	29
Art. 84 - Corso per il passaggio nella Categoria Nazionale degli arbitri della Categoria Regionale	29
Art. 85 - Corso per il passaggio nella Categoria Nazionale degli osservatori della Categoria Regionale	29
Art. 86 - Corso per la nomina di Delegato Tecnico	30
Art. 87 - Corso di abilitazione per le funzioni di Giudice di Linea	30
Art. 88 - Raduni precampionato per gli ufficiali di gara	30
Art. 89 - Riunioni Tecniche Periodiche (RTP) per gli ufficiali di gara	31
Art. 90 - Corsi di aggiornamento per gli ufficiali di gara	31

LIBRO SECONDO: SETTORE UFFICIALI DI GARA

TITOLO PRIMO: ORGANI PREPOSTI AL SETTORE

Art. 17 - Organi preposti al Settore - Ufficiali di Gara: elenco; nomina; durata in carica

1. Sono preposti al Settore Ufficiali di Gara i seguenti organi:

- 1) il Coordinatore Nazionale;
- 2) le Commissioni Nazionali;
- 3) la Conferenza Nazionale;
- 4) il Commissario Regionale;
- 5) la Commissione Regionale;
- 6) la Conferenza Regionale;
- 7) il Commissario Provinciale;
- 8) la Commissione Provinciale;
- 9) la Conferenza Provinciale.

2. Gli Organi di cui ai punti 1 e 2 sono nominati dal Consiglio Federale.

3. Il Consiglio Federale può revocare l'incarico agli organi di cui ai punti 1 e 2 ove ne constati gravi disfunzioni.

4. Gli Organi di cui ai punti 1.4, 1.5 e 1.7,1.8 sono nominati rispettivamente dai Comitati Regionali e dai Comitati Provinciali.

Le nomine di cui ai punti 1.4 e 1.7 vengono ratificate dal Consiglio Federale con cadenza semestrale.

5. Per tutti i componenti di cui ai punti 1 e 2, l'incarico dura una stagione agonistica; per la peculiarità dell'attività di beach volley, l'incarico temporale della Commissione coincide con l'anno solare.

6. In caso di dimissioni o di incompatibilità dei componenti di cui ai punti 1 e 2, gli stessi vengono integrati, per nomina, dal Consiglio Federale.

Art. 18 - Coordinatore Nazionale: compiti

1. Al Coordinatore Nazionale sono demandati i seguenti compiti:

- 1) coordina le Commissioni Nazionali, curando la loro interfunzionalità;
- 2) sovrintende al corretto funzionamento del settore; sottopone al Consiglio Federale le proposte atte a garantirne l'ulteriore sviluppo o ad eliminarne eventuali carenze; segnala al Consiglio Federale eventuali disfunzioni del settore negli ambiti regionale e provinciale;
- 3) ratifica i risultati dei corsi e delle prove di esame sostenute dagli ufficiali di gara della categoria regionale ai sensi del successivo articolo 78;
- 4) verifica che tutti gli ufficiali di gara adempiano correttamente e nei termini previsti al tesseramento annuale;
- 5) propone al Settore Tecnico Nazionale eventuali modifiche alle Regole di Gioco ed ai sistemi di arbitraggio;
- 6) è responsabile della programmazione e dell'organizzazione dei raduni precampionato in collaborazione con il Settore Tecnico Nazionale - Ufficiali di Gara (S.T.N.-U.G.);
- 7) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Federale affidate alla propria competenza;
- 8) assolve gli altri compiti demandatigli dal Consiglio Federale o dal presente Regolamento;
- 9) propone al Consiglio Federale l'attribuzione delle qualifiche di "Arbitro Benemerito", "Osservatore Benemerito", "Delegato Tecnico Benemerito" e "Arbitro d'Onore".

2. Il Consiglio Federale, sentito il parere del Coordinatore Nazionale, può nominare un Referente dei Commissari Regionali, al fine di collaborare con lo stesso per quanto concerne l'attività nell'ambito periferico (regioni / province). Tale incarico ha durata annuale.

3. Il Consiglio Federale, al fine di coadiuvare il Coordinatore e le Commissioni Nazionali nello svolgimento degli incarichi assegnati, può istituire una segreteria di settore con la nomina di uno o più collaboratori.

Art. 19 - Commissioni Nazionali: composizione

1. Le Commissioni Nazionali sono così individuate:

- a) Commissione di Ruolo A;
- b) Commissione di Ruolo B1;
- c) Commissione di Ruolo B2;
- d) Commissione di Beach Volley.

2. Ogni Commissione è composta da un Commissario che potrà essere coadiuvato da uno o più Vice, in funzione delle specifiche esigenze della Commissione stessa.

3. Fa parte della Commissione Ruolo A il Responsabile dei Delegati Tecnici.

4. Fa parte della Commissione Ruolo B1 e della Commissione Ruolo B2 il Responsabile Nazionale degli Osservatori.

5. Per l'attuazione dei propri compiti, le Commissioni possono avvalersi della collaborazione di ulteriori e qualificati tecnici ed esperti nominati dal Consiglio Federale su proposta del Coordinatore Nazionale.

Art. 20 - Commissioni Nazionali: compiti

1. Le Commissioni Nazionali sono tenute a far rispettare la corretta applicazione, da parte degli ufficiali di gara, delle Regole di Gioco e di tutte le disposizioni emanate in proposito.

2. La Commissione di Ruolo A provvede a:

- 1) predisporre ad inizio stagione i gruppi di impiego e, nel corso della stessa, il piano operativo per le designazioni degli arbitri di ruolo A, dei delegati tecnici nei campionati di Serie A1 e A2 e dei G.d.L.;
- 2) stilare, al termine della stagione agonistica, le valutazioni degli arbitri di ruolo A, dei delegati tecnici e dei giudici di linea da sottoporre alla ratifica da parte del Coordinatore Nazionale e predisporre la documentazione idonea per la proposta dei ruoli per la stagione agonistica successiva;
- 3) formulare al Coordinatore Nazionale eventuali proposte per la partecipazione di arbitri di ruolo A ai corsi per "Candidato Internazionale";
- 4) assolvere gli altri compiti demandati dal Coordinatore Nazionale nell'ambito della programmazione annuale.

3. La Commissione di Ruolo B1 provvede a:

- 1) predisporre ad inizio stagione i gruppi di impiego e, nel corso della stessa, il piano operativo per le designazioni degli arbitri e degli osservatori di ruolo B1 nei campionati di Serie B1;
- 2) predisporre, di concerto con la Commissione di Ruolo A, il piano d'impiego dei giudici di linea da utilizzare nei campionati in cui è previsto il loro utilizzo;
- 3) stilare, al termine della stagione agonistica, le valutazioni degli arbitri e degli osservatori di ruolo B1 da sottoporre alla ratifica da parte del Coordinatore Nazionale e predisporre la documentazione idonea per la proposta dei ruoli per la stagione agonistica successiva;
- 4) assolvere gli altri compiti demandati dal Coordinatore Nazionale nell'ambito della programmazione annuale.

4. La Commissione di Ruolo B2 provvede a:

- 1) predisporre ad inizio stagione i gruppi di impiego e, nel corso della stessa, il piano operativo per le designazioni degli arbitri e degli osservatori di ruolo B2 nei campionati di Serie B2;

- 2) stilare, al termine della stagione agonistica, le valutazioni degli arbitri e degli osservatori di ruolo B2 da sottoporre alla ratifica da parte del Coordinatore Nazionale e predisporre la documentazione idonea per la proposta dei ruoli per la stagione agonistica successiva;
 - 3) assolvere gli altri compiti demandati dal Coordinatore Nazionale nell'ambito della programmazione annuale.
5. La Commissione di Beach Volley provvede a:
- 1) predisporre, nel corso della stagione, il piano di impiego degli arbitri di 1° e di 2° livello;
 - 2) stilare, al termine della stagione agonistica, le valutazioni degli arbitri di 1° e di 2° livello da sottoporre alla ratifica da parte del Coordinatore Nazionale e predisporre la documentazione idonea per la proposta dei ruoli per la stagione agonistica successiva;
 - 3) formulare al Coordinatore Nazionale eventuali proposte per la partecipazione di arbitri di 1° livello a corsi per "Candidato Internazionale";
 - 4) assolvere gli altri compiti demandatigli dal Coordinatore Nazionale nell'ambito della programmazione annuale.

Art. 21 - Coordinatore Nazionale e Commissioni Nazionali: incompatibilità

1. L'incarico di Coordinatore Nazionale e/o Componente delle Commissioni Nazionali è incompatibile con la qualifica di:

- 1) Ufficiale di Gara;
- 2) Commissario Regionale;
- 3) Componente della Commissione Regionale;
- 4) Commissario Provinciale;
- 5) Componente della Commissione Provinciale;
- 6) Presidente Federale, Vice Presidente Federale, Consigliere Federale;
- 7) Presidente di Comitato Regionale o Componente dello stesso Comitato;
- 8) Presidente di Comitato Provinciale o Componente dello stesso Comitato;
- 9) Componente di Commissioni Giurisdizionali Nazionali, Regionali e Provinciali;
- 10) Presidente o Dirigente di sodalizio affiliato;
- 11) Componente della Commissione Nazionale Allenatori;
- 12) Componente della Commissione Medica Nazionale;
- 13) Allenatore;
- 14) Atleta.

Art. 22 - Conferenza Nazionale: composizione; riunioni

1. La Conferenza Nazionale è composta dai Commissari Regionali.
2. La Conferenza ha funzione consultiva su quanto attiene alla gestione, allo stato ed allo sviluppo tecnico - organizzativo del settore.
3. Le riunioni della Conferenza vengono convocate dalla Segreteria Generale su richiesta del Coordinatore Nazionale.
4. La Conferenza Nazionale si riunisce almeno una volta all'anno.
5. Il Coordinatore Nazionale fissa data e sede di svolgimento; predispone altresì l'ordine del giorno degli argomenti da trattare anche su indicazione dei Commissari Regionali.
6. Il verbale della riunione deve essere inviato ai componenti della Conferenza, al Consiglio Federale ed ai Presidenti dei Comitati Regionali.
7. In caso di impedimento del Commissario, il Comitato Regionale potrà indicare, tra i componenti della Commissione Regionale, il nominativo del sostituto.

Art. 23 - Commissario Regionale: nomina; durata in carica

1. Il Commissario Regionale è preposto al funzionamento ed allo sviluppo del settore nell'ambito della regione.
2. Il Commissario Regionale è nominato dal Comitato Regionale di competenza e la sua nomina viene ratificata dal Consiglio Federale.
3. Il Commissario Regionale dura in carica per una stagione sportiva con possibilità di rinnovo automatico fino alla scadenza del Comitato Regionale.
4. In caso di dimissioni o di incompatibilità, il Comitato Regionale nomina, entro e non oltre 90 giorni, un nuovo Commissario Regionale che resta in carica per il periodo di cui al precedente comma 3.
5. Il Consiglio Federale può revocare il Commissario Regionale ove ne constati gravi disfunzioni. In caso di revoca, il Comitato Regionale procederà alla nomina di un altro Commissario Regionale secondo la procedura di cui al precedente comma 2.

Art. 24 - Commissario Regionale: compiti

1. E' il referente, nei confronti del Coordinatore Nazionale, dell'attività degli ufficiali di gara in regione.
2. Cura la preparazione tecnica comportamentale degli arbitri (indoor e beach) e degli osservatori della categoria regionale.
3. Ratifica i risultati dei corsi e delle prove di esame sostenute dagli ufficiali di gara della categoria provinciale ai sensi del successivo articolo 78 e provvede ad inoltrare la documentazione al Settore Nazionale secondo le indicazioni delle normative in essere.
4. Inoltra al Settore Nazionale, per la necessaria ratifica, i risultati dei corsi e delle prove di esame sostenute dagli ufficiali di gara della categoria regionale ai sensi del successivo articolo 78.
5. Sovrintende l'attività dei Commissari Provinciali e segnala agli organi competenti (Comitato Provinciale, Comitato Regionale, Coordinatore Nazionale) le eventuali disfunzioni.
6. Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Regionale affidate alla propria competenza.
7. Collabora con il Settore Tecnico Regionale (S.T.R.) per la predisposizione degli elaborati di supporto alla formulazione dei programmi inerenti il settore.
8. Inoltra al Comitato Regionale le proposte di partecipazione degli arbitri e degli osservatori dalla categoria regionale ai corsi per l'inserimento nella categoria nazionale.
9. Predisponde la relazione annuale riepilogativa dell'attività degli ufficiali di gara di propria competenza e la trasmette al Comitato Regionale e al Coordinatore Nazionale nel rispetto delle norme e dei termini stabiliti dalle circolari di attuazione.
10. Segnala al Coordinatore Nazionale i nominativi degli arbitri e degli osservatori da proporre al Consiglio Federale per l'attribuzione della qualifica di benemerito.
11. Adempie alle altre disposizioni fissate annualmente dal Coordinatore Nazionale.

Art. 25 - Commissione Regionale: composizione; nomina; durata in carica

1. La Commissione Regionale è presieduta dal Commissario che potrà essere coadiuvato da uno o più Vice, in funzione delle specifiche esigenze della Commissione stessa, nonché dal Referente Regionale Osservatori.
2. I Componenti della Commissione Regionale sono nominati dal Comitato Regionale.
3. La Commissione Regionale dura in carica per una stagione sportiva con possibilità di rinnovo automatico.
4. In caso di dimissioni o di incompatibilità dei componenti, gli stessi vengono integrati secondo la procedura di cui al precedente comma 2 e restano in carica per il periodo di cui al precedente comma 3.

5. Il Comitato Regionale può revocare l'incarico alla Commissione o ad un suo componente ove ne constati la disfunzione; in questa ipotesi si procederà alla nomina di un'altra Commissione o di un altro componente.

6. L'incarico di Commissario Regionale è compatibile con l'incarico di Referente Regionale Osservatori.

Art. 26 - Commissione Regionale: compiti

1. La Commissione Regionale è preposta a:

- 1) sorvegliare la corretta applicazione, da parte degli arbitri e degli osservatori impegnati nei campionati regionali e nell'attività beach, delle Regole di Gioco, nonché di tutte le disposizioni federali;
- 2) predisporre ad inizio stagione i gruppi di impiego degli arbitri e, nel corso della stessa, il piano operativo per le designazioni degli arbitri indoor, degli arbitri beach e degli osservatori della categoria regionale;
- 3) stilare, al termine della stagione agonistica, le valutazioni degli arbitri (indoor e beach) e degli osservatori appartenenti alle rispettive categorie regionali e predisporre la documentazione idonea per le proposte di avanzamento per la stagione agonistica successiva.

Art. 27 - Commissario Regionale e Commissione Regionale: incompatibilità

1. L'incarico di Commissario Regionale e/o Componente della Commissione Regionale è incompatibile con la qualifica di:

- 1) Coordinatore Nazionale;
- 2) Componente delle Commissioni Nazionali;
- 3) Commissario Provinciale;
- 4) Componente della Commissione Provinciale;
- 5) Presidente Federale, Vice Presidente Federale, Consigliere Federale;
- 6) Presidente di Comitato Regionale o Componente dello stesso Comitato;
- 7) Presidente di Comitato Provinciale o Componente dello stesso Comitato;
- 8) Componente di Commissioni Giurisdizionali Nazionali, Regionali e Provinciali;
- 9) Presidente o Dirigente di sodalizio affiliato;
- 10) Allenatore;
- 11) Atleta.

Art. 28 - Conferenza Regionale: composizione; riunioni

1. La Conferenza Regionale è composta dai Commissari Provinciali di tutte le province della regione.

2. La Conferenza ha funzione consultiva su quanto attiene alla gestione, allo stato ed allo sviluppo tecnico - organizzativo del settore.

3. La Conferenza si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente del Comitato Regionale.

4. Il Commissario Regionale, d'intesa con il Comitato Regionale, fissa data e sede di svolgimento; predispone altresì l'ordine del giorno degli argomenti da trattare anche su indicazione dei Commissari Provinciali.

5. Il verbale della riunione dovrà essere inviato al Comitato Regionale e al Coordinatore Nazionale.

6. In caso di impedimento del Commissario, il Comitato Provinciale potrà indicare, tra i componenti della Commissione Provinciale, il nominativo del sostituto.

Art. 29 - Commissario Provinciale: nomina, durata in carica

1. Il Commissario Provinciale è preposto al funzionamento ed allo sviluppo del settore nell'ambito della provincia.
2. Il Commissario Provinciale è nominato dal Comitato Provinciale di competenza e la sua nomina viene ratificata dal Consiglio Federale.
3. Il Commissario Provinciale dura in carica per una stagione sportiva con possibilità di rinnovo automatico.
4. In caso di dimissioni o di incompatibilità, il Comitato Provinciale nomina, entro e non oltre 90 giorni, un nuovo Commissario Provinciale che resta in carica per il periodo di cui al precedente comma 3.
5. Il Consiglio Federale può revocare il Commissario Provinciale ove ne constati gravi disfunzioni. A seguito della revoca, il Comitato Provinciale procederà alla nomina di un altro Commissario Provinciale secondo la procedura di cui al precedente comma 2.

Art. 30 - Commissario Provinciale: compiti

1. E' il referente, nei confronti del Commissario Regionale, di tutta l'attività degli ufficiali di gara in provincia.
2. Cura in particolar modo e d'intesa con il Comitato Provinciale ogni iniziativa per il reclutamento di nuovi arbitri e per il mantenimento degli stessi.
3. E' responsabile della gestione tecnico- organizzativa dei corsi per nuovi arbitri indetti dai Comitati Provinciali e in tal senso si interfaccia con i Settori Tecnici Provinciale e Regionale e con il Commissario Regionale.
4. Aggiorna il quadro provinciale degli ufficiali di gara che trasmette, con cadenza periodica, al Commissario Regionale.
5. Inoltra al Commissario Regionale, per la necessaria ratifica, i risultati dei corsi e delle prove di esame sostenute dagli ufficiali di gara della categoria provinciale ai sensi del successivo articolo 78.
6. Effettua le riunioni tecniche di cui al successivo articolo 89 ed invia i verbali all'attenzione del Commissario Regionale e della Segreteria del Settore Nazionale secondo le indicazioni presenti nelle normative in essere.
7. Cura l'esecuzione delle delibere del Comitato Provinciale affidate alla propria competenza.
8. Collabora con il Settore Tecnico Provinciale per la predisposizione degli elaborati di supporto alla formulazione dei programmi inerenti al settore.
9. Avanza al Comitato Provinciale le proposte di promozione degli arbitri dalla categoria provinciale a quella regionale. Successivamente inoltra tali proposte al Commissario Regionale entro i termini stabiliti dalle circolari annuali di attuazione.
10. Predisponde la relazione annuale riepilogativa dell'attività degli ufficiali di gara inseriti nel quadro provinciale di propria competenza e la trasmette al Comitato Provinciale ed al Commissario Regionale, nel rispetto delle norme e dei termini stabiliti dalle circolari di attuazione.
11. Adempie alle altre disposizioni fissate annualmente dal Commissario Regionale.

Art. 31 - Commissione Provinciale: composizione; nomina; durata in carica

1. La Commissione Provinciale è composta dal Commissario che potrà essere coadiuvato da uno o più Vice, in funzione delle specifiche esigenze della Commissione stessa, nonché dal Referente Provinciale Osservatori, se nominato;
2. I Componenti della Commissione Provinciale sono nominati dal Comitato Provinciale di competenza.
3. La Commissione Provinciale dura in carica per una stagione sportiva con possibilità di rinnovo automatico fino alla scadenza del Comitato Provinciale.

4. In caso di dimissioni o di incompatibilità dei componenti, gli stessi vengono integrati secondo la procedura di cui al precedente comma 2 e restano in carica per il periodo di cui al precedente comma 3.

5. Il Comitato Provinciale può revocare l'incarico alla Commissione o ad un componente ove ne constati la disfunzione; in questa ipotesi si procederà alla nomina di un'altra Commissione o di un altro componente.

Art. 32 - Commissione Provinciale: compiti

1. La Commissione Provinciale è preposta a:

- 1) sorvegliare la corretta applicazione, da parte degli arbitri impegnati nei campionati provinciali, delle Regole di Gioco, nonché di tutte le disposizioni federali;
- 2) predisporre il piano operativo per le designazioni degli arbitri della categoria provinciale;
- 3) stilare, al termine della stagione agonistica, le valutazioni dei segnapunti e degli arbitri della categoria provinciale e predisporre la documentazione idonea per la proposta dei ruoli per la stagione agonistica successiva.

Art. 33 - Commissario Provinciale e Commissione Provinciale: incompatibilità

1. L'incarico di Commissario Provinciale e/o Componente della Commissione Provinciale è incompatibile con la qualifica di:

- 1) Coordinatore Nazionale;
- 2) Componente delle Commissioni Nazionali;
- 3) Commissario Regionale;
- 4) Componente della Commissione Regionale;
- 5) Presidente Federale, Vice Presidente Federale, Consigliere Federale;
- 6) Presidente di Comitato Regionale o Componente dello stesso Comitato;
- 7) Presidente di Comitato Provinciale o Componente dello stesso Comitato;
- 8) Componente di Commissioni Giurisdizionali Nazionali, Regionali e Provinciali;
- 9) Presidente o Dirigente di sodalizio affiliato;
- 10) Allenatore;
- 11) Atleta.

Art. 34 - Conferenza Provinciale: composizione; riunioni

1. La Conferenza Provinciale è la riunione degli ufficiali di gara inseriti nel quadro provinciale.

2. La Conferenza ha funzione consultiva nei riguardi del settore e del Comitato Provinciale su quanto attiene alla gestione ed allo sviluppo tecnico ed organizzativo.

3. La Conferenza si riunisce ogni due anni su convocazione del Presidente del Comitato Provinciale.

4. Il Commissario Provinciale, d'intesa con il Comitato Provinciale e sentito anche il Commissario Regionale, fissa l'ordine del giorno con gli argomenti oggetto di trattazione.

5. Possono partecipare alla Conferenza tutti gli ufficiali di gara del quadro provinciale che siano in regola con il tesseramento e che non stiano espiando la sanzione disciplinare della sospensione a tempo determinato ai sensi del Regolamento Giurisdizionale.

6. Il verbale della riunione dovrà essere inviato al Comitato Provinciale e al Commissario Regionale.

TITOLO SECONDO: GLI UFFICIALI DI GARA

Art. 35 - Ufficiali di Gara: nozione

1. Sono Ufficiali di Gara gli aderenti alla FIPAV tesserati in qualità di:

- a) Segnapunti;
- b) Arbitro;
- c) Osservatore;
- d) Delegato Tecnico;

nonché, come successivamente precisato, i tesserati abilitati a svolgere le funzioni di:

- e) Segnapunti Associato;
- f) Arbitro Associato;
- g) Osservatore Associato.

Art. 36 - Ufficiali di gara: Segnapunti - nomina e requisiti generali

1. Possono essere nominati Segnapunti i cittadini italiani e stranieri che:

- 1) abbiano compiuto il 16° anno di età;
- 2) siano di buona condotta morale e civile;
- 3) siano di idonea costituzione fisica;
- 4) abbiano frequentato il corso di formazione indicato nel successivo articolo 78 ed abbiano superato il relativo esame finale;
- 5) abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della relativa quota, secondo quanto previsto nel Regolamento Affiliazione e Tesseramento.

2. Per quanto riguarda i cittadini stranieri extracomunitari, gli stessi debbono essere in possesso del permesso di soggiorno nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 37 - Ufficiali di gara: Arbitri - nomina e requisiti generali

1. Possono essere nominati arbitri sia nell'ambito indoor che nell'ambito beach i cittadini italiani e stranieri che:

- 1) abbiano compiuto il 16° anno di età;
- 2) siano di buona condotta morale e civile;
- 3) abbiano idonea costituzione fisica comprovata da apposito certificato rilasciato dalle autorità sanitarie all'uopo designate dalle normative dello Stato italiano in conformità ai requisiti stabiliti dalla FIPAV;
- 4) abbiano frequentato i corsi di formazione indicati nel successivo articolo 78 ed abbiano superato i relativi esami finali;
- 5) abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della relativa quota, secondo quanto previsto nel Regolamento Affiliazione e Tesseramento.

2. Per quanto riguarda i cittadini stranieri extracomunitari, gli stessi debbono essere in possesso del permesso di soggiorno nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 38 - Ufficiali di gara: Osservatori - nomina e requisiti generali

1. Possono essere nominati Osservatori i cittadini italiani e stranieri che:

- 1) abbiano compiuto il 25° anno di età;
- 2) siano di buona condotta morale e civile;

- 3) siano di idonea costituzione fisica;
- 4) abbiano frequentato il corso di formazione indicato nel successivo articolo 78 ed abbiano superato il relativo esame finale;
- 5) abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della relativa quota, secondo quanto previsto nel Regolamento Affiliazione e Tesseramento.

2. Per quanto riguarda i cittadini stranieri extracomunitari, gli stessi debbono essere in possesso del permesso di soggiorno nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 39 - Ufficiali di gara: Delegati Tecnici - nomina e requisiti generali

1. Possono essere nominati Delegati Tecnici i cittadini italiani e stranieri che:

- 1) abbiano compiuto il 30° anno di età;
- 2) siano di buona condotta morale e civile;
- 3) siano di idonea costituzione fisica;
- 4) abbiano frequentato il corso di formazione indicato nel successivo articolo 78 ed abbiano superato il relativo esame finale;
- 5) abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della relativa quota, secondo quanto previsto nel Regolamento Affiliazione e Tesseramento.

2. Per quanto riguarda i cittadini stranieri extracomunitari, gli stessi debbono essere in possesso del permesso di soggiorno nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 40 - Ufficiali di gara: Tesserati abilitati alle funzioni di Segnapunti Associato - nomina e requisiti generali

1. Possono essere abilitati alle funzioni di Segnapunti Associato i dirigenti, gli allenatori, gli atleti che:

- 1) abbiano compiuto il 16° anno di età;
- 2) abbiano superato il corso di abilitazione indicato nel successivo articolo 78;
- 3) abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della relativa quota in qualità di dirigente, allenatore, atleta.

2. Le funzioni di segnapunti associato possono essere svolte in tutti i Campionati ad eccezione di quelli di serie A1 e A2.

3. I tesserati abilitati alle funzioni di segnapunti associato potranno svolgere le loro funzioni fino al compimento del 65° anno di età.

Art. 41 - Ufficiali di gara: Tesserati abilitati alle funzioni di Arbitro Associato - nomina e requisiti generali

1. Possono essere abilitati alle funzioni di arbitro associato i dirigenti, gli allenatori, gli atleti che:

- 1) abbiano compiuto il 16° anno di età;
- 2) abbiano superato il corso di abilitazione indicato nel successivo articolo 78;
- 3) abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della relativa quota in qualità di dirigente, allenatore, atleta.

2. Possono altresì svolgere le funzioni di arbitro associato gli ufficiali di gara tesserati come osservatori o delegati tecnici, nonché i segnapunti che abbiano superato il corso di abilitazione indicato nel successivo articolo 78.

3. Le funzioni di arbitro associato possono essere svolte nei campionati provinciali di categoria e/o nei campionati provinciali fino alla 2° divisione.

4. I tesserati abilitati alle funzioni di arbitro associato potranno svolgere le loro funzioni fino al compimento del 65° anno di età, fermo restando l'obbligo, a partire dal 55° anno di età, di presentare annualmente un certificato di sana e robusta costituzione fisica.

Art. 42 - Ufficiali di gara: Tesserati abilitati alle funzioni di Osservatore Associato - nomina e requisiti generali

1. Possono essere abilitati alle funzioni di osservatore associato gli arbitri indoor appartenenti alla Categoria Nazionale che:

1) abbiano superato il corso di abilitazione indicato nel successivo articolo 78.

2. Possono altresì svolgere le funzioni di osservatore associato gli ufficiali di gara tesserati come delegati tecnici.

3. Le funzioni di osservatore associato possono essere svolte solo nei campionati regionali e/o provinciali.

4. Gli arbitri di Ruolo B2, eventualmente abilitati alle funzioni di osservatore associato, potranno essere impiegati nei soli campionati provinciali.

Art. 43 - Ufficiali di Gara : inquadramento territoriale

1. Gli ufficiali di gara in possesso dei requisiti previsti dai precedenti articoli vengono inseriti nel quadro della provincia dello Stato italiano nel cui ambito si trova il comune presso il quale hanno la residenza /il domicilio (quadro provinciale). Tale inquadramento è compito del Commissario Provinciale.

2. All'inizio ed al termine di ogni stagione agonistica, secondo le norme emanate annualmente, sarà compito del Commissario Provinciale trasmettere al Commissario Regionale l'elenco aggiornato degli ufficiali di gara inquadrati nel quadro provinciale.

3. Sarà cura del Commissario Regionale trasmettere al Coordinatore Nazionale l'elenco aggiornato degli ufficiali di gara inquadrati nei quadri provinciali di tutte le province della regione di riferimento.

4. Nel caso in cui un ufficiale di gara richieda per motivi personali di poter svolgere l'attività locale in una provincia diversa da quella nel cui quadro è inserito, dovrà inoltrare debita e motivata comunicazione al proprio Commissario Provinciale indicando la nuova provincia di interesse. Il Commissario Provinciale valuterà i motivi della richiesta e, se li riterrà fondati, contatterà il Commissario Provinciale della provincia interessata trasmettendogli la documentazione così come indicato nelle circolari di attuazione; quindi lo dismetterà dal proprio quadro, informando il Commissario Regionale. Il nuovo Commissario Provinciale competente inserirà l'ufficiale di gara nel proprio quadro ed informerà il proprio Commissario Regionale.

5. Se il trasferimento avviene tra province di regioni diverse, l'iter della richiesta di trasferimento sarà a carico dei Commissari Regionali interessati.

6. In caso di problematiche che dovessero emergere, i Commissari Provinciali o Regionali interessati dovranno relazionare al Coordinatore Nazionale che si esprimerà sull'accoglimento o meno della richiesta.

Art. 44 - Ufficiali di Gara: esclusione; riammissione

1. L'esclusione è disposta dal Coordinatore Nazionale, anche su segnalazione dei Commissari Provinciali e/o Regionali.

2. L'esclusione può essere:

- 1) definitiva (dimissione o cancellazione dai quadri operanti);
- 2) temporanea (sospensione o messa fuori quadro).

3. L'esclusione definitiva deve essere disposta quando:

- 1) l'ufficiale di gara abbia presentato espressa dichiarazione di dimissioni;
- 2) l'ufficiale di gara non abbia rinnovato il tesseramento per due stagioni consecutive;

3) l'ufficiale di gara abbia ricevuto una o più sospensioni per un periodo complessivo superiore ai dodici mesi o sia stato radiato;

4) l'ufficiale di gara sia stato dimesso dall'ultima categoria di appartenenza (provinciale per i segnapunti e per gli arbitri indoor, regionale per gli arbitri di beach e per gli osservatori).

4. L'esclusione temporanea deve essere disposta quando:

1) si sia verificato uno dei motivi di incompatibilità previsti nei precedenti articoli;

2) l'ufficiale di gara non abbia versato la tassa annuale di tesseramento per una stagione agonistica;

3) l'ufficiale di gara abbia ricevuto la sanzione disciplinare della sospensione a tempo determinato ai sensi del Regolamento Giurisdizionale per un periodo pari od inferiore ai dodici mesi. L'esclusione deve intendersi in questo caso per tutta la durata della squalifica.

5. Gli ufficiali di gara esclusi definitivamente ai sensi del precedente comma 3 del presente articolo cessano a tutti gli effetti di far parte della FIPAV.

6. Gli ufficiali di gara esclusi temporaneamente conservano tutti i diritti connessi alla loro posizione federale ma non possono essere inseriti nei ruoli operanti.

7. Gli ufficiali di gara esclusi temporaneamente possono essere riammessi nel quadro, su espressa richiesta da presentare entro sei mesi dal venir meno della causa ostativa, secondo quanto di seguito precisato:

1) con riferimento al punto 4, comma 1 al venir meno del motivo di incompatibilità;

2) con riferimento al punto 4, comma 2 all'atto del nuovo tesseramento;

3) con riferimento al punto 4, comma 3 al termine del periodo di sospensione.

Art. 45 - Ufficiali di Gara: esercizio delle funzioni; condizioni

1. Condizione essenziale per l'esercizio delle funzioni di ufficiale di gara è l'inserimento nel quadro di cui al precedente articolo 43 e la permanenza nello stesso.

Art. 46 - Ufficiali di Gara : doveri

1. Gli ufficiali di gara debbono:

1) rispettare gli obblighi imposti a tutti gli aderenti alla FIPAV dall'articolo 2 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento;

2) tenere in ogni circostanza un comportamento adeguato alla funzione;

3) attenersi alle disposizioni tecnico comportamentali contenute nelle circolari attuative;

4) curare periodicamente la propria preparazione tecnica e l'approfondimento delle normative, partecipando alle attività federali di formazione e di aggiornamento.

2. Gli arbitri di beach sono altresì tenuti anche al rispetto delle norme emanate annualmente dal Settore Nazionale Beach Volley.

3. La violazione dei doveri di cui ai numeri da 1) a 4) del comma 1 del presente articolo costituisce infrazione disciplinare.

Art. 47 - Ufficiali di gara: infrazioni disciplinari

1. Le sanzioni per le infrazioni disciplinari degli ufficiali di gara ed i procedimenti giurisdizionali per la loro applicazione sono regolati nel Regolamento Giurisdizionale.

Art. 48 - Ufficiali di Gara - Segnapunti - Categorie: classificazione

1. Gli ufficiali di gara, tesserati in qualità di Segnapunti, vengono classificati nella categoria provinciale e nel ruolo provinciale.

2. Sono Segnapunti coloro che sono inseriti nell'apposito ruolo dal Comitato Provinciale.

3. I segnapunti potranno svolgere le loro funzioni fino al compimento del 65° anno di età.

Art. 49 - Ufficiali di Gara - Segnapunti - Funzioni

1. Gli ufficiali di gara, tesserati in qualità di Segnapunti, esercitano le funzioni di segnapunti nelle gare di tutti i campionati ad eccezione di quelli di Serie A1 e A2.

2. Gli ufficiali di gara, tesserati in qualità di Segnapunti, possono altresì svolgere le funzioni di arbitro associato qualora abbiano superato il corso di abilitazione previsto.

Art. 50 - Ufficiali di gara - Segnapunti - Incompatibilità

1. Il tesseramento in qualità di Segnapunti è incompatibile con quello di:

- 1) Arbitro;
- 2) Osservatore;
- 3) Delegato Tecnico;
- 4) Presidente o dirigente di sodalizio affiliato;
- 5) Allenatore.

2. Le funzioni di Segnapunti sono quelle e solo quelle indicate all'art.49.

3. Le funzioni di Segnapunti sono incompatibili con gli incarichi di:

- 1) Coordinatore Nazionale del Settore o Componente di Commissione Nazionale del Settore;
- 2) Presidente Federale, Vice Presidente Federale, Consigliere Federale;
- 3) Presidente di Comitato Regionale o Componente dello stesso Comitato;
- 4) Presidente di Comitato Provinciale o Componente dello stesso Comitato;
- 5) Componente di Commissioni Giurisdizionali Nazionali, Regionali e Provinciali;

4. Verificandosi un motivo d'incompatibilità, il Segnapunti viene escluso temporaneamente dal quadro degli ufficiali di gara ai sensi dell'articolo 44.

Art. 51 - Ufficiali di Gara - Arbitri - Categorie: classificazione

1. Gli Ufficiali di gara, tesserati in qualità di Arbitri, vengono classificati nelle seguenti Categorie:

Attività Indoor:

Arbitri della Categoria Provinciale;
Arbitri della Categoria Regionale;
Arbitri della Categoria Nazionale.

Attività Beach:

Arbitri della Categoria Regionale;
Arbitri della Categoria Nazionale.

Art. 52 - Arbitri Categoria Provinciale - Attività Indoor: classificazione.

1. Gli arbitri indoor della Categoria Provinciale vengono classificati in:

- a) Arbitri di Ruolo Provinciale;
- b) Arbitri Master Provinciali.

2. Sono Arbitri di Ruolo Provinciale gli arbitri che:

- 1) sono inseriti nell'apposito ruolo dal Comitato Provinciale;
- 2) esercitano le funzioni di arbitro nei campionati provinciali e partecipano alle attività federali del settore.

3. Gli arbitri potranno rimanere nel Ruolo Provinciale fino al compimento del 55° anno di età.

4. Sono Arbitri Master Provinciali gli arbitri che:

- 1) hanno compiuto il 55° anno;
- 2) hanno fatto parte della categoria provinciale.

5. L'Arbitro Master può svolgere attività agonistica fino al compimento del 65° anno, fermo restando l'obbligo di presentare annualmente un certificato di sana e robusta costituzione fisica.

Art. 53 - Arbitri Categoria Regionale - Attività Indoor: classificazione.

1. Gli arbitri indoor della Categoria Regionale vengono classificati in:
 - a) Arbitri di Ruolo Regionale;
 - b) Arbitri Master Regionali.
2. Sono Arbitri di Ruolo Regionale gli arbitri che:
 - 1) sono inseriti nell'apposito ruolo dal Comitato Regionale;
 - 2) esercitano le funzioni di arbitro nei campionati regionali e partecipano alle attività federali del settore.
3. Gli arbitri potranno rimanere nel Ruolo Regionale fino al compimento del 55° anno di età.
4. Sono Arbitri Master Regionali gli arbitri che:
 - 1) hanno compiuto il 55° anno;
 - 2) hanno fatto parte della categoria regionale e/o nazionale.
5. L'Arbitro Master può svolgere attività agonistica fino al compimento del 65° anno, fermo restando l'obbligo di presentare annualmente un certificato di sana e robusta costituzione fisica.

Art. 54 - Arbitri Categoria Nazionale - Attività Indoor: classificazione

1. Gli arbitri indoor della Categoria Nazionale vengono classificati in:
 - a) Arbitri di Ruolo B2;
 - b) Arbitri di Ruolo B1;
 - c) Arbitri di Ruolo A.

a1) Sono nominati arbitri di Ruolo B2 gli arbitri provenienti dai ruoli regionali che, su proposta della Commissione di Ruolo B2 ratificata dal Coordinatore Nazionale, vengono inseriti nel ruolo B2 a seguito di delibera da parte del Consiglio Federale;

a2) La nomina ad Arbitro di Ruolo B2 attribuisce il diritto di esercitare le funzioni di arbitro nei Campionati Nazionali di Serie B2.

b1) Sono nominati arbitri di Ruolo B1 gli arbitri provenienti dal Ruolo B2 che, su proposta della competente Commissione di Ruolo B2 ratificata dal Coordinatore Nazionale, vengono inseriti nel ruolo B1 a seguito di delibera da parte del Consiglio Federale;

b2) La nomina ad Arbitro di Ruolo B1 attribuisce il diritto di esercitare le funzioni di arbitro nei Campionati Nazionali di Serie B1.

c1) Sono nominati arbitri di Ruolo A gli arbitri provenienti dal Ruolo B1 che, su proposta della competente Commissione di Ruolo B1 ratificata dal Coordinatore Nazionale, vengono inseriti nel ruolo A a seguito di delibera da parte del Consiglio Federale;

c2) La nomina ad Arbitro di Ruolo A attribuisce il diritto di esercitare le funzioni di arbitro nei Campionati Nazionali di Serie A1 e A2;

c3) Per gli arbitri di Ruolo A è obbligatorio presentare annualmente un certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica.
2. Gli arbitri di cui sopra terminano la loro attività in campo nazionale al compimento del 55° anno di età.

Art. 55 - Arbitri Categoria Regionale - Attività Beach: classificazione

1. Gli arbitri di Beach Volley di Categoria Regionale vengono classificati in:
 - a) Arbitri di 3° Livello;
 - b) Arbitri Master di Beach Volley.
2. Sono Arbitri di 3° Livello gli arbitri che:
 - 1) sono inseriti nell'apposito ruolo dal Comitato Regionale;
 - 2) esercitano le funzioni di arbitro nei campionati e nei tornei provinciali e regionali e partecipano alle attività federali del settore.
3. Gli arbitri potranno rimanere nel ruolo regionale fino al compimento del 55° anno di età.
4. Sono Arbitri Master Regionali gli arbitri che:
 - 1) hanno compiuto il 55° anno;
 - 2) hanno fatto parte della categoria regionale e/o nazionale.
5. L'Arbitro Master può svolgere attività agonistica fino al compimento del 65° anno, fermo restando l'obbligo di presentare annualmente un certificato di sana e robusta costituzione fisica.

Art. 56 - Arbitri Categoria Nazionale - Attività Beach: classificazione

1. Gli arbitri di Beach Volley della Categoria Nazionale vengono classificati in:
 - a) Arbitri di 2° livello;
 - b) Arbitri di 1° livello.
2. Sono nominati arbitri di 2° livello gli arbitri di 3° livello provenienti dai Ruoli Regionali che, su proposta della Commissione Nazionale di Beach Volley ratificata dal Coordinatore Nazionale, vengono inseriti nel 2° livello a seguito di delibera da parte del Consiglio Federale.
3. La nomina ad Arbitro di 2° livello attribuisce il diritto di esercitare le funzioni di arbitro nei tornei e nei campionati nazionali, così come annualmente indicato nelle normative emesse.
4. Sono nominati arbitri di 1° livello gli arbitri provenienti dal 2° livello che, su proposta della Commissione Nazionale di Beach Volley ratificata dal Coordinatore Nazionale, vengono inseriti nel 1° livello a seguito di delibera da parte del Consiglio Federale.
5. La nomina ad Arbitro di Beach Volley di 1° livello attribuisce il diritto di esercitare le funzioni di arbitro nei tornei e nei campionati nazionali, così come annualmente indicato nelle normative emesse.
6. Gli arbitri di cui sopra terminano la loro attività in campo nazionale al compimento del 55° anno di età.

Art. 57 - Passaggi di categoria e di ruolo: nozione

1. E' ammesso il passaggio da una categoria inferiore ad una immediatamente superiore (progressione di categoria) e da una categoria superiore ad una immediatamente inferiore (retrocessione di categoria).
2. Parimenti, nella categoria nazionale, è ammesso il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore (progressione di ruolo) e da un ruolo superiore ad uno inferiore (retrocessione di ruolo).
3. Le progressioni e le retrocessioni di categoria vengono pertanto così definite:
 - 1) nell'ambito indoor, dalla categoria provinciale a quella regionale e viceversa e da quella regionale a quella nazionale e viceversa;
 - 2) nell'ambito beach, dalla categoria regionale a quella nazionale e viceversa.
4. Le progressioni e le retrocessioni di ruolo, nella categoria nazionale, vengono così definite:
 - 1) nell'ambito indoor, dal ruolo B2 al ruolo B1 e viceversa e dal ruolo B1 al ruolo A e viceversa;
 - 2) nell'ambito beach, dal 2° livello al 1° livello e viceversa.

Art. 58 - Conferme e Passaggi di categoria e di ruolo: modalità

1. Arbitri indoor della Categoria Provinciale:

- 1) Gli arbitri vengono confermati nel ruolo e/o vengono dismessi secondo le valutazioni redatte dalla Commissione Provinciale in occasione della stesura annuale del Ruolo Provinciale approvato dal Comitato Provinciale. Sarà cura del Commissario Provinciale, sentito il parere del Comitato Provinciale, proporre l'avanzamento degli arbitri di ruolo provinciale più meritevoli al Commissario Regionale che sottoporrà i nominativi ritenuti idonei alla ratifica del Comitato Regionale;
- 2) Gli arbitri di ruolo provinciale potranno essere proposti per un avanzamento qualora abbiano maturato un'anzianità nel ruolo di almeno un'intera stagione agonistica;
- 3) Gli arbitri retrocessi dalla categoria regionale in quella provinciale potranno essere riproposti per un nuovo avanzamento nella categoria regionale dopo aver svolto attività meritoria nei campionati provinciali per almeno un'intera stagione agonistica.

2. Arbitri indoor della Categoria Regionale:

- 1) Gli arbitri vengono confermati nel ruolo e/o vengono retrocessi nella categoria provinciale secondo le valutazioni redatte dalla Commissione Regionale in occasione della stesura annuale del Ruolo Regionale approvato dal Comitato Regionale. Sarà cura del Commissario Regionale, sentito il parere del Comitato Regionale, predisporre l'elenco degli arbitri di Ruolo Regionale partecipanti al corso per la promozione al Ruolo B2 da inoltrare al Coordinatore Nazionale;
- 2) Gli arbitri di ruolo regionale potranno essere proposti per un avanzamento qualora abbiano maturato un'anzianità nel ruolo di almeno due stagioni agonistiche e nel rispetto delle normative emesse annualmente dal Settore Nazionale;
- 3) Gli arbitri retrocessi dalla categoria nazionale ruolo B2 potranno essere riproposti per un nuovo avanzamento nella categoria nazionale ruolo B2 dopo aver svolto attività meritoria nei campionati regionali per almeno due stagioni agonistiche e nel rispetto delle normative emesse annualmente dal Settore Nazionale.

3. Arbitri indoor della Categoria Nazionale:

- a) Arbitri di Ruolo B2;
- b) Arbitri di Ruolo B1;
- c) Arbitri di Ruolo A.

a1) Gli arbitri vengono confermati nel ruolo B2 e/o vengono retrocessi nel ruolo regionale secondo le valutazioni redatte dalla Commissione Nazionale di ruolo B2 ratificate dal Coordinatore Nazionale in occasione della stesura annuale dei ruoli nazionali deliberati dal Consiglio Federale;

a2) Gli arbitri del ruolo B2 potranno essere proposti per un avanzamento nel ruolo superiore qualora abbiano maturato un'anzianità nel ruolo di almeno tre stagioni agonistiche complete;

a3) Gli arbitri retrocessi dal ruolo B1 al ruolo B2 potranno essere riproposti per un nuovo avanzamento nel ruolo B1 dopo aver svolto attività meritoria per almeno tre stagioni agonistiche nei campionati di Serie B2 e nel rispetto delle normative emesse annualmente dal Settore Nazionale.

b1) Gli arbitri vengono confermati nel ruolo B1 e/o vengono retrocessi nel ruolo B2 secondo le valutazioni redatte dalla Commissione Nazionale di Ruolo B1 ratificate dal Coordinatore Nazionale in occasione della stesura annuale dei ruoli nazionali deliberati dal Consiglio Federale;

b2) Gli arbitri del ruolo B1 potranno essere proposti per un avanzamento nel ruolo superiore qualora abbiano maturato un'anzianità nel ruolo di almeno tre stagioni agonistiche complete;

b3) Gli arbitri retrocessi dal ruolo A al ruolo B1 potranno essere riproposti per un nuovo avanzamento nel Ruolo A dopo aver svolto attività meritoria per almeno tre stagioni agonistiche nei campionati di Serie B1 e nel rispetto delle normative emesse annualmente dal Settore Nazionale.

c1) Gli arbitri vengono confermati nel ruolo A e/o vengono retrocessi nel ruolo B1 secondo le valutazioni redatte dalla Commissione Nazionale di Ruolo A ratificate dal Coordinatore Nazionale in occasione della stesura annuale dei ruoli nazionali deliberati dal Consiglio Federale.

4. Arbitri di Beach Volley della Categoria Regionale:

1) Gli arbitri vengono confermati nel ruolo e/o vengono dimessi secondo le valutazioni redatte dalla Commissione Regionale e ratificate dal Commissario Regionale in occasione della stesura annuale del Ruolo Regionale approvato dal Comitato Regionale. Sarà cura del Commissario Regionale, sentito il parere del Comitato Regionale, segnalare gli arbitri più meritevoli alla Commissione di Beach Volley Nazionale che, dopo averne verificato le qualità in tornei di caratura nazionale, sottoporrà i nominativi ritenuti idonei per una promozione alla ratifica del Coordinatore Nazionale ed alla successiva delibera del Consiglio Federale in occasione della stesura dei ruoli;

2) Gli arbitri di 3° livello potranno essere proposti per un avanzamento qualora abbiano maturato un'anzianità nel ruolo di almeno due stagioni agonistiche e nel rispetto delle normative emesse annualmente dal Settore Nazionale;

3) Gli arbitri retrocessi dalla categoria nazionale 2° livello potranno essere riproposti per il ritorno in tale livello dopo aver svolto attività meritoria in campo regionale per almeno due stagioni agonistiche e nel rispetto delle normative emesse annualmente dal Settore Nazionale.

5. Arbitri di Beach Volley di Categoria Nazionale:

a) Arbitri di 2° Livello;

b) Arbitri di 1° Livello.

a1) Gli arbitri vengono confermati nel 2° livello e/o vengono retrocessi nel ruolo regionale secondo le valutazioni redatte dalla Commissione Nazionale di Beach Volley ratificate dal Coordinatore Nazionale in occasione della stesura annuale dei ruoli nazionali deliberata dal Consiglio Federale;

a2) Gli arbitri potranno essere proposti per un avanzamento nel ruolo superiore qualora abbiano maturato un'anzianità nel ruolo di almeno due stagioni agonistiche complete;

a3) Gli arbitri retrocessi dal 1° al 2° livello potranno essere riproposti per il ritorno al 1° livello dopo aver svolto attività meritoria per almeno due stagioni agonistiche nel 2° livello e nel rispetto delle normative emesse annualmente dal Settore Nazionale.

b1) Gli arbitri vengono confermati nel 1° livello e/o vengono retrocessi nel 2° livello secondo le valutazioni redatte dalla Commissione Nazionale di Beach Volley ratificate dal Coordinatore Nazionale in occasione della stesura annuale dei ruoli nazionali deliberati dal Consiglio Federale.

Art. 59 - Ufficiali di Gara - Arbitro - Funzioni: definizione ed effetti nell'ambito indoor

1. Le funzioni previste per gli Arbitri Indoor sono:

1) 1° Arbitro;

2) 2° Arbitro;

3) Segnapunti addetto al referto cartaceo;

4) Segnapunti addetto al referto elettronico;

5) Giudice di Linea;

6) Osservatore Associato;

7) Tutte le funzioni arbitrali dell'attività beach di cui all'art.60, dopo aver superato le prove tecniche previste.

2. Gli arbitri, in via ordinaria, sono designati ad espletare le funzioni di 1° e 2° arbitro nelle gare dei campionati corrispondenti al ruolo nel cui ambito sono inquadrati.

3. Gli stessi possono essere designati ad espletare le medesime funzioni in gare di campionati di serie inferiori rispetto al ruolo nel quale sono inquadrati e, a titolo sperimentale, anche in gare di campionati per cui sono previsti arbitri del ruolo immediatamente superiore.

4. Per quanto riguarda la funzione di Segnapunti addetto al referto cartaceo, la stessa può essere svolta da:

- 1) arbitri di categoria provinciale e/o regionale nei campionati provinciali, regionali, nazionali di B2 e di B1;
- 2) arbitri di categoria regionale e nazionale fino al Ruolo B1, nei campionati di Serie A1 e A2.

5. Per quanto riguarda la funzione di Segnapunti addetto al referto elettronico, la stessa può essere svolta, nel rispetto delle modalità sotto indicate, da :

- 1) arbitri di categoria regionale e nazionale fino al Ruolo B1. In proposito si precisa che sino a quando non verrà emanata apposita normativa, l'utilizzo del referto elettronico è da intendersi a titolo sperimentale.

6. Per quanto riguarda la funzione di Giudice di Linea nei campionati indicati annualmente dalle circolari in proposito, la stessa può essere svolta da:

- 1) arbitri di ruolo B1 annualmente proposti dalla Commissione di Ruolo B1 e ritenuti idonei dalla Commissione di Ruolo A;
- 2) arbitri di ruolo B2 annualmente proposti dalla Commissione di Ruolo B2 e ritenuti idonei dalla Commissione di Ruolo A;
- 3) arbitri di ruolo regionale proposti dal Commissario Regionale che abbiano superato l'apposito corso a carattere nazionale di cui all'articolo 78.

7. Per quanto riguarda la funzione di Osservatore Associato nei campionati regionali e/o provinciali, la stessa può essere svolta da:

- 1) arbitri della categoria nazionale che abbiano superato il corso di abilitazione così come indicato all'articolo 78. Gli arbitri del Ruolo B2 potranno svolgere le funzioni di osservatore associato nei soli campionati provinciali.

Art. 60 - Ufficiali di Gara - Arbitri - Funzioni: definizione ed effetti nell'ambito beach

1. Le funzioni previste per gli Arbitri beach sono

- 1) 1° Arbitro;
- 2) 2° Arbitro;
- 3) Segnapunti addetto al referto cartaceo;
- 4) Giudice di Linea;
- 5) Tutte le funzioni arbitrali dell'attività indoor dopo aver superato le prove tecniche previste.

Art. 61 - Ufficiali di Gara - Arbitri - Qualifiche

1. Gli Arbitri indoor della Categoria Nazionale di ruolo A possono conseguire le seguenti qualifiche:

- 1) Candidato Internazionale, una volta che abbiano superato il corso indetto dalla Federazione Internazionale;
- 2) Internazionale, una volta ricevuta la nomina da parte della Federazione Internazionale;
- 3) Arbitro F.I.V.B., una volta ricevuta la nomina da parte della Federazione Internazionale.

2. Gli Arbitri di cui ai punti 1, 2 e 3 del comma 1 verranno segnalati dal Settore Nazionale alle Commissioni Europea ed Internazionale per essere impiegati nelle competizioni previste.

3. Gli arbitri non confermati nel Ruolo A non verranno più segnalati alle Commissioni Europea ed Internazionale e, conseguentemente, non potranno più arbitrare in campo internazionale.

4. Gli Arbitri di beach volley della Categoria Nazionale di 1° livello possono conseguire le seguenti qualifiche:

- 1) Candidato Internazionale, una volta che abbiano superato il corso indetto dalla Federazione Internazionale;
- 2) Internazionale, una volta ricevuta la nomina da parte della Federazione Internazionale.

5. Gli arbitri di cui ai punti 1 e 2 del comma 4 verranno segnalati dal Settore Nazionale alle Commissioni Europea ed Internazionale per essere impiegati nelle competizioni previste.

6. Gli arbitri non confermati nel 1° Livello non verranno più segnalati alle Commissioni Europea ed Internazionale e, conseguentemente, non potranno più arbitrare in campo internazionale.

7. La qualifiche "internazionali" degli arbitri indoor e degli arbitri beach sono tra di loro incompatibili.

Art. 62 - Ufficiali di Gara - Arbitri - Riconoscimenti

1. Il Consiglio Federale, su proposta del Coordinatore Nazionale, nomina Arbitri Benemeriti gli arbitri segnalati dai Commissari Regionali che:

- 1) non facciano più parte dei quadri arbitrali operanti;
- 2) abbiano svolto attività meritoria per almeno venti stagioni agonistiche, di cui almeno dieci come Arbitro delle Categorie Nazionali o in ambito indoor o in ambito beach;
- 3) in alternativa, abbiano ricoperto per almeno sedici anni, anche non consecutivi, l'incarico di Fiduciario Arbitri Provinciale e/o di Fiduciario Arbitri Regionale e/o di Commissario Provinciale e/o di Commissario Regionale.

2. Gli Arbitri Benemeriti possono svolgere le funzioni di Osservatore e/o di Delegato Tecnico previo superamento delle prove tecniche previste.

3. Gli Arbitri Benemeriti hanno diritto al tesseramento gratuito.

4. Il Consiglio Federale, su proposta del Coordinatore Nazionale, può nominare Arbitri d'Onore gli arbitri che:

- 1) non facciano più parte dei quadri arbitrali operanti;
- 2) abbiano svolto attività meritoria per almeno venti stagioni agonistiche ed abbiano diretto gare in Campionati del Mondo e/o Olimpiadi in ambito indoor o in ambito beach;
- 3) in alternativa, abbiano diretto gare nei campionati di Serie A ed abbiano fatto parte di Commissioni Nazionali del Settore per almeno dodici anni, anche non consecutivi.

5. Gli Arbitri d'Onore possono svolgere i compiti di Osservatore e/o di Delegato Tecnico previo superamento delle prove tecniche previste.

6. Gli Arbitri d'Onore hanno diritto al tesseramento gratuito.

Art. 63 - Ufficiali di gara: Arbitri - Incompatibilità

1. Il tesseramento in qualità di arbitro indoor è incompatibile con quello di:

- 1) Segnapunti;
- 2) Osservatore;
- 3) Delegato Tecnico;
- 4) Presidente o dirigente di sodalizio affiliato;
- 5) Allenatore;
- 6) Arbitro Beach;
- 7) Supervisore Arbitrale di Beach Volley;
- 8) Supervisore Tecnico di Beach Volley;

2. Il tesseramento in qualità di arbitro beach è incompatibile con quello di:

- 1) Segnapunti;
- 2) Osservatore;
- 3) Delegato Tecnico;
- 4) Presidente o dirigente di sodalizio affiliato;
- 5) Allenatore;

- 6) Arbitro Indoor;
- 7) Supervisore Arbitrale di Beach Volley;
- 8) Supervisore Tecnico di Beach Volley;
- 9) Supervisore Unico di Beach Volley.

3. Il tesseramento come arbitro è incompatibile con quello di atleta, allorché l'arbitro stesso viene inserito nei ruoli della categoria nazionale.

4. Le funzioni di arbitro sono quelle e solo quelle indicate agli articoli 59 e 60.

5. Le funzioni di arbitro sono incompatibili con gli incarichi di:

- 1) Coordinatore Nazionale del Settore o Componente di Commissione Nazionale del Settore;
- 2) Presidente Federale, Vice Presidente Federale, Consigliere Federale;
- 3) Presidente di Comitato Regionale o Componente dello stesso Comitato;
- 4) Presidente di Comitato Provinciale o Componente dello stesso Comitato;
- 5) Componente di Commissioni Giurisdizionali Nazionali, Regionali e Provinciali.

6. Verificandosi un motivo d'incompatibilità, l'arbitro viene escluso temporaneamente dal quadro degli ufficiali di gara ai sensi dell'articolo 44.

Art. 64 - Ufficiali di Gara - Osservatori - Categorie: classificazione

1. Gli Ufficiali di gara, tesserati in qualità di Osservatori, vengono classificati nelle seguenti Categorie:

- 1) Osservatori della Categoria Regionale;
- 2) Osservatori della Categoria Nazionale.

Art. 65 - Osservatori Categoria Regionale: classificazione.

1. Gli Osservatori della Categoria Regionale vengono classificati in:

- a) Osservatore di Ruolo Regionale;
- b) Osservatori Master Regionali.

2. Sono Osservatori di ruolo regionale gli osservatori che:

- 1) sono inseriti dal Comitato Regionale nell'apposito ruolo;
- 2) esercitano le funzioni di osservatore nei Campionati Regionali e/o Provinciali e partecipano alle attività federali del settore.

3. Gli osservatori potranno rimanere nel Ruolo Regionale fino al compimento del 65° anno di età.

4. Sono Osservatori Master Regionali gli osservatori che:

- 1) hanno compiuto il 65° anno;
- 2) hanno fatto parte delle categorie regionali e/o nazionali.

5. L'Osservatore Master può svolgere attività agonistica fino al compimento del 70° anno, fermo restando l'obbligo di presentare annualmente un certificato di sana e robusta costituzione fisica.

6. Possono far parte degli Osservatori Master Regionali anche i Delegati Tecnici che, avendo compiuto il 65° anno di età, inoltrano al Commissario Regionale la richiesta di proseguire l'attività nei Campionati Regionali e Provinciali e di partecipare alle attività federali del settore.

Art. 66 - Osservatori Categoria Nazionale: classificazione

1. Gli Osservatori della categoria Nazionale vengono classificati in:

- a) Osservatori di Ruolo B2;
- b) Osservatori di Ruolo B1.

a1) Sono nominati osservatori di ruolo B2 gli osservatori provenienti dal ruolo regionale che dopo aver superato lo specifico corso, su proposta della Commissione di Ruolo B2 ratificata dal

Coordinatore Nazionale, vengono inseriti nel ruolo B2 a seguito di delibera da parte del Consiglio Federale;

a2) La nomina ad Osservatore di ruolo B2 attribuisce il diritto di esercitare le funzioni di osservatore nei campionati nazionali di Serie B2.

b1) Sono nominati osservatori di ruolo B1 gli osservatori provenienti dal ruolo B2 che, su proposta della competente Commissione di Ruolo B2 ratificata dal Coordinatore Nazionale, vengono inseriti nel ruolo B1 a seguito di delibera da parte del Consiglio Federale;

b2) La nomina ad Osservatore Nazionale di Ruolo B1 attribuisce il diritto di esercitare le funzioni di osservatore nei Campionati Nazionali di Serie B1.

2. Gli osservatori potranno rimanere nella Categoria Nazionale fino al compimento del 65° anno di età.

Art. 67 - Passaggi di categoria e di ruolo: nozione

1. E' ammesso il passaggio da una categoria inferiore ad una immediatamente superiore (progressione di categoria) e da una categoria superiore ad una immediatamente inferiore (retrocessione di categoria).

2. Parimenti, nella categoria nazionale, è ammesso il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore (progressione di ruolo) e da un ruolo superiore ad uno inferiore (retrocessione di ruolo).

3. Le progressioni e le retrocessioni di categoria vengono pertanto così definite:

1) dalla categoria regionale a quella nazionale e viceversa.

4. Le progressioni e le retrocessioni di ruolo, nella categoria nazionale, vengono così definite:

1) dal ruolo B2 al ruolo B1 e viceversa.

Art. 68 - Conferme e Passaggi di categoria e di ruolo: modalità

1. Osservatori della Categoria Regionale:

1) Gli osservatori vengono confermati nel ruolo e/o vengono dimessi secondo le valutazioni redatte dalla Commissione Regionale in occasione della stesura annuale del Ruolo Regionale approvato dal Comitato Regionale. Sarà cura del Commissario Regionale, sentito il parere del Comitato Regionale, predisporre l'elenco degli osservatori di Ruolo Regionale partecipanti al corso per l'avanzamento al Ruolo B2 da inoltrare al Coordinatore Nazionale;

2) Gli osservatori potranno essere proposti per un avanzamento qualora abbiano maturato un'anzianità nel ruolo di almeno due stagioni agonistiche e nel rispetto delle normative emesse annualmente dal Settore Nazionale;

3) Gli osservatori retrocessi dalla categoria nazionale ruolo B2 potranno essere riproposti per il ritorno nel medesimo ruolo dopo aver svolto attività meritoria nei campionati regionali per almeno due stagioni agonistiche e nel rispetto delle normative emesse annualmente dal Settore Nazionale.

2. Osservatori della Categoria Nazionale:

a) Osservatori di Ruolo B2;

b) Osservatori di Ruolo B1.

a1) Gli osservatori vengono confermati nel ruolo B2 e/o vengono retrocessi nel ruolo regionale secondo le valutazioni redatte dalla Commissione Nazionale di Ruolo B2 ratificate dal Coordinatore Nazionale in occasione della stesura annuale dei ruoli nazionali deliberati dal Consiglio Federale;

a2) Gli osservatori potranno essere proposti per un avanzamento nel ruolo superiore qualora abbiano maturato un'anzianità nel ruolo di almeno due stagioni agonistiche complete;

a3) Gli osservatori retrocessi dal ruolo B1 al ruolo B2 potranno essere riproposti per il ritorno nel ruolo B1 dopo aver svolto attività meritoria per almeno due stagioni agonistiche nei campionati di Serie B2 e nel rispetto delle normative emesse annualmente dal Settore Nazionale.

b1) Gli osservatori vengono confermati nel ruolo B1 e/o vengono retrocessi nel ruolo B2 secondo le valutazioni redatte dalla Commissione Nazionale di ruolo B1 ratificate dal Coordinatore Nazionale in occasione della stesura annuale dei ruoli nazionali deliberati dal Consiglio Federale.

Art. 69 - Ufficiali di Gara - Osservatori - Funzioni: definizione ed effetti

1. Le funzioni previste in per gli Osservatori sono:

- 1) Osservatore;
- 2) Arbitro Associato.
- 3) Tutte le funzioni non arbitrali nell'ambito beach.

2. Gli osservatori sono designati ad espletare le funzioni specifiche nelle gare dei campionati corrispondenti al ruolo nel cui ambito sono inquadrati e nelle gare dei campionati delle serie inferiori rispetto al ruolo di inquadramento.

3. Gli stessi possono essere designati, a titolo sperimentale, anche in gare di campionati per cui sono previsti osservatori del ruolo immediatamente superiore.

4. Per quanto riguarda la funzione di arbitro associato, la stessa può essere svolta nei campionati giovanili di categoria e/o nei campionati provinciali fino alla 2° divisione.

5. Per quanto riguarda l'ambito beach, l'Osservatore può svolgere le funzioni di Supervisore Arbitrale, di Supervisore Tecnico, di Supervisore Unico, di Direttore di Competizione, una volta che sia stato abilitato dalla competente struttura.

Art. 70 - Ufficiali di Gara - Osservatori - Riconoscimenti

1. Il Consiglio Federale, su proposta del Coordinatore Nazionale, nomina Osservatori Benemeriti gli osservatori segnalati dai Commissari Regionali che:

- 1) non facciano più parte dei quadri osservatori operanti;
- 2) abbiano svolto attività meritoria, anche in qualità di arbitro, per almeno venti stagioni agonistiche, di cui almeno dieci come Osservatore nei campionati nazionali;
- 3) in alternativa, abbiano ricoperto per almeno sedici anni, anche non consecutivi, l'incarico di Referente Regionale Osservatori;
- 4) non abbiano già conseguito il riconoscimento di Arbitro Benemerito o Arbitro d'Onore.

2. Gli Osservatori Benemeriti possono svolgere le funzioni di Delegato Tecnico previo superamento delle prove tecniche previste.

3. Gli Osservatori Benemeriti hanno diritto al tesseramento gratuito.

Art. 71 - Ufficiali di gara: Osservatori - Incompatibilità

1. Il tesseramento in qualità di Osservatore è incompatibile con quello di:

- 1) Segnapunti;
- 2) Arbitro indoor;
- 3) Delegato Tecnico;
- 4) Presidente o dirigente di sodalizio affiliato;
- 5) Allenatore;
- 6) Atleta;
- 7) Arbitro beach.

2. Le funzioni di Osservatore sono quelle e solo quelle indicate all'articolo 69.

3. Le funzioni di Osservatore sono incompatibili con gli incarichi di:

- 1) Coordinatore Nazionale del Settore o Componente di Commissione Nazionale del Settore;
- 2) Presidente Federale, Vice Presidente Federale, Consigliere Federale;

- 3) Presidente di Comitato Regionale o Componente dello stesso Comitato;
- 4) Presidente di Comitato Provinciale o Componente dello stesso Comitato;
- 5) Componente di Commissioni Giurisdizionali Nazionali, Regionali e Provinciali.

4. Verificandosi un motivo d'incompatibilità, l'osservatore viene escluso temporaneamente dal quadro degli ufficiali di gara ai sensi dell'articolo 44.

Art. 72 - Ufficiali di Gara - Delegati Tecnici - Categorie: classificazione

1. Gli Ufficiali di gara, tesserati in qualità di Delegati Tecnici, vengono classificati nella Categoria Nazionale.

Art. 73 - Delegati Categoria Nazionale: classificazione

1. I Delegati Tecnici della categoria Nazionale vengono classificati in:

a) Delegati Tecnici di Ruolo A.

a1) Sono nominati Delegati Tecnici di Ruolo A i tesserati segnalati dai Presidenti dei Comitati Regionali e/o dalle Leghe di Serie A maschile e femminile, nonché dalle Commissioni Nazionali che, su proposta del Coordinatore Nazionale, vengono inseriti nel ruolo a seguito di delibera da parte del Consiglio Federale;

a2) La nomina a Delegato Tecnico di Ruolo A attribuisce il diritto di esercitare tale funzione nei Campionati Nazionali di Serie A.

2. I Delegati Tecnici potranno rimanere nella Categoria Nazionale fino al compimento del 65° anno di età.

Art. 74 - Conferme di categoria e di ruolo: modalità

1. Delegati Tecnici della Categoria Nazionale:

1) I Delegati Tecnici vengono confermati nel Ruolo A e/o vengono dimessi secondo le valutazioni redatte dalla Commissione Nazionale di Ruolo A ratificate dal Coordinatore Nazionale in occasione della stesura annuale dei ruoli nazionali deliberati dal Consiglio Federale.

Art. 75 - Ufficiali di Gara - Delegati Tecnici - Funzioni: definizione ed effetti

1. Le funzioni previste per i Delegati Tecnici sono:

- 1) Delegato Tecnico;
- 2) Osservatore;
- 3) Osservatore Associato;
- 4) Arbitro Associato.
- 5) Tutte le funzioni non arbitrali nell'ambito beach.

2. I Delegati Tecnici sono designati ad espletare le funzioni specifiche nelle gare dei campionati di Serie A1 e A2.

3. I Delegati Tecnici, individuati dal Responsabile Nazionale dei Delegati Tecnici e dal Responsabile Nazionale degli Osservatori sulla base di significative esperienze pregresse in qualità di Osservatore, possono svolgere la funzione di Osservatore nei Campionati di Serie B1 e di Serie B2.

4. Per quanto riguarda la funzione di osservatore associato, la stessa può essere svolta nei campionati regionali e provinciali.

5. Per quanto riguarda la funzione di arbitro associato, la stessa può essere svolta nei campionati giovanili di categoria provinciali e/o nei campionati provinciali fino alla 2° divisione.

6. Per quanto riguarda l'ambito beach, il Delegato Tecnico può svolgere le funzioni di Supervisore Arbitrale, di Supervisore Tecnico, di Supervisore Unico, di Direttore di Competizione, una volta che sia stato abilitato dalla competente struttura.

Art. 76 - Ufficiali di Gara - Delegati Tecnici - Riconoscimenti

1. Il Consiglio Federale, su proposta del Coordinatore Nazionale, nomina Delegati Tecnici Benemeriti i Delegati Tecnici che:

- 1) non facciano più parte dei quadri dei Delegati Tecnici operanti;
- 2) abbiano svolto attività meritoria, anche in qualità di arbitro e/o di osservatore, per almeno venti stagioni agonistiche, di cui almeno dieci come Delegato Tecnico nei Campionati di Serie A1 e A2;
- 3) non abbiano già conseguito il riconoscimento di Arbitro Benemerito o Arbitro d'Onore o Osservatore Benemerito.

2. I Delegati Tecnici Benemeriti hanno diritto al tesseramento gratuito.

Art. 77 - Ufficiali di gara: Delegati Tecnici - Incompatibilità

1. Il tesseramento in qualità di Delegato Tecnico è incompatibile con quello di:

- 1) Segnapunti;
- 2) Arbitro indoor;
- 3) Osservatore;
- 4) Presidente o dirigente di sodalizio affiliato;
- 5) Allenatore;
- 6) Atleta;
- 7) Arbitro beach.

2. Le funzioni di Delegato Tecnico sono quelle e solo quelle indicate all'articolo 75.

3. Le funzioni di Delegato Tecnico sono incompatibili con gli incarichi di:

- 1) Coordinatore Nazionale del Settore o Componente di Commissione Nazionale del Settore;
- 2) Presidente Federale, Vice Presidente Federale, Consigliere Federale;
- 3) Presidente di Comitato Regionale o Componente dello stesso Comitato;
- 4) Presidente di Comitato Provinciale o Componente dello stesso Comitato;
- 5) Componente di Commissioni Giurisdizionali Nazionali, Regionali e Provinciali.

4. Verificandosi un motivo d'incompatibilità, il Delegato Tecnico viene escluso temporaneamente dal quadro degli ufficiali di gara ai sensi dell'articolo 44.

TITOLO TERZO: LA QUALIFICAZIONE DEGLI UFFICIALI DI GARA

Art. 78 - Qualificazione degli ufficiali di gara

1. La qualificazione degli ufficiali di gara si attua ai vari livelli territoriali, così come di seguito riportato:
 - 1a. Corsi Base indetti dai Comitati Provinciali ed affidati alla responsabilità ed all'organizzazione dei Commissari Provinciali:
 - 1) corsi per la nomina di Segnapunti;
 - 2) corsi di abilitazione per la funzione di segnapunti associato;
 - 3) corsi per la nomina di Arbitro indoor;
 - 4) corsi di abilitazione per la funzione di arbitro associato.
 - 1b. Corsi Base indetti dai Comitati Regionali ed affidati alla responsabilità ed all'organizzazione dei Commissari Regionali:
 - 1) corsi per la nomina di Arbitro beach;
 - 2) corsi per la nomina di Osservatori;
 - 3) corsi di abilitazione per la funzione di osservatore associato.
 - 1c. Corsi indetti dal Settore Nazionale e sotto la responsabilità del Coordinatore Nazionale:
 - 1) corsi per il passaggio nella Categoria Nazionale degli Arbitri della Categoria Regionale;
 - 2) corsi per il passaggio nella Categoria Nazionale degli Osservatori della Categoria Regionale;
 - 3) corsi per l'inserimento in organico di nuovi Delegati Tecnici;
 - 4) corsi di abilitazione per la funzione di Giudice di Linea.
2. Raduni precampionato per gli ufficiali di gara della categoria provinciale a cura della Commissione Provinciale, della categoria regionale a cura della Commissione Regionale, della categoria nazionale a cura del Coordinatore e delle Commissioni Nazionali.
3. Riunioni tecniche periodiche a cura del Commissario Provinciale.
4. Corsi di aggiornamento.
5. Altre iniziative approvate dal Consiglio Federale.

Art. 79 - Qualificazione degli ufficiali di gara: Istituzione della figura di Docente

1. Al fine di perseguire un costante processo di qualificazione degli ufficiali di gara, il S.T.N.-U.G. ed il S.T.R. si avvalgono di Docenti appositamente formati.
2. I Docenti sono tesserati FIPAV che, partecipando con esito positivo ai corsi previsti, vengono abilitati a tale funzione.
3. I Docenti vengono suddivisi in due categorie:
 - 1) Docenti Regionali;
 - 2) Docenti Nazionali.
4. Vengono nominati Docenti Regionali i tesserati, segnalati dai Settori Tecnici Regionali, in possesso di adeguate conoscenze tecniche/regolamentari che abbiano superato i corsi previsti.

La ratifica delle nomine è di pertinenza del Consiglio Federale.
5. I programmi dei corsi e le modalità della prova d'esame sono determinati dal Consiglio Federale su proposta del S.T.N.-U.G..
6. I Docenti Regionali operano nell'ambito delle Scuole Regionali, che rappresentano, ove costituite, "il contenitore tecnico del Settore Ufficiali di Gara di ogni regione".
7. I Docenti Regionali vengono impiegati nei raduni, nelle riunioni tecniche periodiche e nei corsi secondo le modalità previste dagli articoli 88, 89 e 90.

8. Per la riconferma dell'incarico, i Docenti Regionali dovranno partecipare ai corsi di aggiornamento previsti.

9. I Docenti Regionali che non svolgeranno attività formativa per un'intera stagione agonistica non saranno riconfermati. I Commissari Regionali, al termine di ogni stagione agonistica, comunicheranno al S.T.N. - U.G. e al Coordinatore Nazionale l'eventuale elenco dei docenti da dismettere.

10. Vengono nominati Docenti Nazionali i tesserati, segnalati dal S.T.N.-U.G., in possesso di adeguate conoscenze tecniche/regolamentari, nonché di comprovate esperienze in campo formativo con l'utilizzo di strumenti informatici e/o piattaforme multimediali. La ratifica delle nomine è di pertinenza del Consiglio Federale.

11. I programmi dei corsi e le modalità della prova d'esame sono determinati dal Consiglio Federale su proposta del S.T.N. - U.G..

12. I Docenti Nazionali operano nell'ambito del S.T.N. - U.G..

13. I Docenti Nazionali vengono impiegati nei raduni, nelle riunioni tecniche periodiche e nei corsi secondo le modalità previste dagli articoli 88, 89 e 90.

14. Per la riconferma dell'incarico, i Docenti Nazionali dovranno partecipare ai corsi di aggiornamento previsti.

15. I Docenti Nazionali che non svolgeranno attività formativa per un'intera stagione agonistica non saranno riconfermati. Il Responsabile del S.T.N. - U.G.. provvederà a comunicare al Coordinatore Nazionale l'eventuale elenco dei docenti da dismettere.

Art. 80 - Corsi per la nomina a Segnapunti e corsi per l'abilitazione alla funzione di segnapunti associato

1. I corsi per la nomina a Segnapunti ed i corsi per tesserati da abilitare alla funzione di segnapunti associato sono indetti dai Comitati Provinciali ed affidati alla responsabilità ed all'organizzazione dei Commissari Provinciali.

2. I programmi dei corsi di cui al comma precedente e le modalità della prova d'esame, differenti per le due figure tecniche, sono determinati dal Consiglio Federale su proposta del S.T.N. - U.G..

3. I Docenti dei corsi sono designati dal S.T.R..

4. Le risultanze dei corsi per la nomina a Segnapunti vengono inoltrate dal Commissario Provinciale al Commissario Regionale che provvede alla ratifica ed all'invio della documentazione alla Segreteria del Settore Nazionale secondo le indicazioni presenti nelle apposite circolari emanate annualmente.

5. Le risultanze dei corsi per l'abilitazione alla funzione di segnapunti associato rimangono presso il Comitato Provinciale che provvede al rilascio di apposita attestazione per i partecipanti che hanno conseguito l'idoneità.

Art. 81 - Corsi per la nomina ad Arbitro indoor e corsi per l'abilitazione alla funzione di arbitro associato

1. I corsi per la nomina ad Arbitro indoor ed i corsi per tesserati da abilitare alla funzione di arbitro associato sono indetti dai Comitati Provinciali ed affidati alla responsabilità ed all'organizzazione dei Commissari Provinciali.

2. I programmi dei corsi di cui al comma precedente e le modalità della prova d'esame, differenti per le due figure tecniche, sono determinati dal Consiglio Federale su proposta del S.T.N. - U.G..

3. I Docenti dei corsi sono designati dal S.T.R..

4. Le risultanze dei corsi per la nomina ad Arbitro indoor vengono inoltrate dal Commissario Provinciale al Commissario Regionale che provvede alla ratifica ed all'invio della documentazione alla Segreteria del Settore Nazionale secondo le indicazioni presenti nelle apposite circolari emanate annualmente.

5. Le risultanze dei corsi per l'abilitazione alla funzione di arbitro associato rimangono presso il Comitato Provinciale che provvede al rilascio di apposita attestazione per i partecipanti che hanno conseguito l'idoneità.

Art. 82 - Corsi per la nomina ad Arbitro beach

1. I corsi per la nomina ad arbitro beach sono indetti dai Comitati Regionali ed affidati alla responsabilità ed all'organizzazione dei Commissari Regionali.

2. I programmi dei corsi di cui al comma precedente e le modalità della prova d'esame sono determinati dal Consiglio Federale su proposta del S.T.N. - U.G..

3. I Docenti dei corsi sono designati dal S.T.R..

4. Il Commissario Regionale provvede ad inoltrare la documentazione del corso per la nomina ad Arbitro beach ed i risultati degli esami alla Segreteria del Settore Nazionale per la ratifica da parte del Coordinatore Nazionale secondo le indicazioni presenti nelle apposite circolari emanate annualmente.

Art. 83 - Corsi per la nomina ad Osservatore e corsi per l'abilitazione alla funzione di osservatore associato

1. I corsi per la nomina ad Osservatore ed i corsi per tesserati da abilitare alla funzione di osservatore associato, sono indetti dai Comitati Regionali ed affidati alla responsabilità ed all'organizzazione dei Commissari Regionali.

2. I programmi dei corsi di cui al comma precedente e le modalità della prova d'esame, differenti per le due entità tecniche, sono determinati dal Consiglio Federale su proposta del S.T.N. - U.G..

3. I Docenti dei corsi sono designati dal S.T.R..

4. Il Commissario Regionale provvede ad inoltrare la documentazione del corso per la nomina ad Osservatore ed i risultati degli esami alla Segreteria del Settore Nazionale per la ratifica da parte del Coordinatore Nazionale secondo le indicazioni presenti nelle apposite circolari emanate annualmente.

5. Le risultanze dei corsi per l'abilitazione alla funzione di osservatore associato rimangono presso il Comitato Regionale che provvede al rilascio di apposita attestazione per i partecipanti che hanno conseguito l'idoneità.

Art. 84 - Corso per il passaggio nella Categoria Nazionale degli arbitri della Categoria Regionale

1. Il corso per il passaggio nella Categoria Nazionale degli arbitri della Categoria Regionale è indetto annualmente dal Coordinatore Nazionale a seguito di delibera del Consiglio Federale.

2. Il programma del corso è definito dal Coordinatore Nazionale in collaborazione con la Commissione di Ruolo B2 e con il Responsabile del S.T.N. - U.G..

3. Gli arbitri proposti dai Commissari Regionali parteciperanno ad un corso selettivo teorico-pratico che li vedrà impegnati nell'ambito di una manifestazione a carattere nazionale.

4. Il Coordinatore Nazionale, sulla base delle risultanze trasmesse dalla Commissione di Ruolo B2, propone i nominativi degli arbitri meritevoli al Consiglio Federale in occasione della formazione dei ruoli per la stagione agonistica successiva.

Art. 85 - Corso per il passaggio nella Categoria Nazionale degli osservatori della Categoria Regionale

1. Il corso per il passaggio nella Categoria Nazionale degli osservatori della Categoria Regionale è indetto dal Coordinatore Nazionale a seguito di delibera del Consiglio Federale.

2. Il programma del corso è definito dal Coordinatore Nazionale in collaborazione con il Responsabile Nazionale degli Osservatori e con il Responsabile del S.T.N. - U.G..

3. Gli osservatori proposti dai Commissari Regionali parteciperanno ad un corso selettivo teorico-pratico che li vedrà impegnati nell'ambito di una manifestazione.

4. Il Coordinatore Nazionale, sulla base delle risultanze trasmesse dal Responsabile Nazionale degli Osservatori, propone i nominativi degli osservatori risultati idonei all'approvazione del Consiglio Federale in occasione della formazione dei ruoli per la stagione agonistica successiva.

Art. 86 - Corso per la nomina di Delegato Tecnico

1. Il corso per la nomina di Delegato Tecnico è indetto dal Coordinatore Nazionale a seguito di delibera del Consiglio Federale.

2. Il programma del corso è definito dal Coordinatore Nazionale in collaborazione con il Commissario di Ruolo A, con il Responsabile dei Delegati Tecnici e con il Responsabile del S.T.N. - U.G..

3. Il Coordinatore Nazionale, sulla base delle risultanze trasmesse dal Commissario di Ruolo A e dal Responsabile dei Delegati Tecnici, propone i nominativi dei delegati tecnici risultati idonei all'approvazione del Consiglio Federale in occasione della formazione dei ruoli per la stagione agonistica successiva.

Art. 87 - Corso di abilitazione per le funzioni di Giudice di Linea

1. Il corso di abilitazione per la funzione di giudice di linea è indetto dal Coordinatore Nazionale a seguito di delibera del Consiglio Federale.

2. Il programma del corso è definito dal Coordinatore Nazionale in collaborazione con il Commissario di Ruolo A e con il Responsabile del S.T.N. - U.G..

3. Il Coordinatore Nazionale, sulla base delle risultanze trasmesse dal Commissario di Ruolo A, aggiorna l'elenco degli ufficiali di gara abilitati alla funzione.

Art. 88 - Raduni precampionato per gli ufficiali di gara

1. Tutti gli ufficiali di gara sono tenuti a partecipare ai raduni precampionato annualmente organizzati per categorie di appartenenza dalle strutture preposte così come di seguito indicato:

1a) per la Categoria Provinciale, dalla Commissione Provinciale degli Ufficiali di Gara in collaborazione con il S.T.P.;

1b) per la Categoria Regionale, dalla Commissione Regionale degli Ufficiali di Gara in collaborazione con il S.T.R.;

1c) per la Categoria Nazionale, dal Coordinatore Nazionale e dalle rispettive Commissioni Nazionali degli Ufficiali di Gara in collaborazione con il S.T.N. - U.G..

2. Il calendario ed il programma dei raduni a livello provinciale debbono essere comunicati al Commissario Regionale ed alla Segreteria del Settore Nazionale.

3. Il calendario ed il programma dei raduni a livello regionale debbono essere comunicati al Coordinatore Nazionale.

4. Il programma dei raduni è di pertinenza dei rispettivi Commissari che si avvarranno, per gli interventi di natura tecnica, di Docenti Regionali designati dal S.T.R.. in ambito provinciale e/o regionale e di Docenti Nazionali designati dall' S.T.N. - U.G. in ambito nazionale.

I Commissari Provinciali e/o Regionali, d'intesa con i rispettivi Comitati, potranno richiedere la presenza di Docenti Nazionali e/o Componenti del Settore Nazionale ai raduni di carattere provinciale e/o regionale inoltrando apposita richiesta al Coordinatore Nazionale.

5. La partecipazione ai raduni è obbligatoria; l'assenza ingiustificata agli stessi costituisce elemento negativo di cui i Commissari dovranno tener conto nella valutazione di fine stagione.

Art. 89 - Riunioni Tecniche Periodiche (RTP) per gli ufficiali di gara

1. E' compito dei Commissari Provinciali organizzare, con cadenza mensile, riunioni tecniche/organizzative alle quali sono tenuti a partecipare tutti gli ufficiali di gara del quadro provinciale.
2. Il calendario ed il programma delle singole riunioni debbono essere comunicati al Commissario Regionale ed alla Segreteria del Settore Nazionale.
3. Le tematiche di natura tecnica dovranno essere svolte da Docenti Regionali designati dal S.T.R. in accordo con il Commissario Regionale; per argomenti particolari, possono essere designati esperti della materia oggetto di trattazione.
4. E' demandata al S.T.N.-U.G., d'intesa con il Coordinatore Nazionale, la facoltà di proporre annualmente alcuni argomenti tecnici di interesse generale da trattare, su tutto il territorio nazionale, in specifiche riunioni.
5. L'assenza ingiustificata alle riunioni costituisce un elemento di cui il Commissario Provinciale terrà conto nella valutazione di fine stagione.

Art. 90 - Corsi di aggiornamento per gli ufficiali di gara

1. Tutti gli ufficiali di gara sono tenuti a partecipare a Corsi di aggiornamento indetti ai vari livelli (provinciale, regionale, nazionale) dai rispettivi Commissari in collaborazione, rispettivamente, con il Settore Tecnico di riferimento.
2. Il calendario ed il programma dei corsi a livello provinciale debbono essere comunicati al Commissario Regionale ed alla Segreteria del Settore Nazionale.
3. Il calendario ed il programma dei corsi a livello regionale debbono essere comunicati al Coordinatore Nazionale.
4. Per i corsi, i Commissari si avvarranno di Docenti Regionali designati dal S.T.R. per le Categorie Provinciale e Regionale e di Docenti Nazionali, designati dal S.T.N.-U.G., per quelli della Categoria Nazionale. I Commissari Provinciali e/o Regionali, d'intesa con i rispettivi Comitati, potranno richiedere la presenza di Docenti Nazionali ai corsi di carattere provinciale e/o regionale inoltrando apposita richiesta al Coordinatore Nazionale.
5. La partecipazione ai corsi è obbligatoria; l'assenza ingiustificata agli stessi costituisce elemento negativo di cui i Commissari dovranno tener conto nella valutazione di fine stagione.